

Imprese Individuali - Anticipato al 30.6.2013 l'obbligo di comunicare la PEC al Registro

imprese

28 febbraio 2013

La legge 17 dicembre 2012, n. 221 di conversione del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha anticipato al 30 giugno 2013 (e non 31/12/2013 come era originariamente previsto dal suddetto Decreto Legge), l'obbligo per le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale di depositare al Registro Imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Decorso il termine per effettuare l'adempimento (30.6.2013), l'Ufficio del Registro delle imprese che riceverà una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non abbia ancora iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione, sospenderà la domanda fino ad integrazione della stessa con l'indirizzo di posta elettronica certificata e comunque per quarantacinque giorni. In caso di mancata regolarizzazione entro detto termine, la domanda sarà considerata come non presentata.

Si ricorda che a decorrere dal 20 ottobre 2012 le imprese individuali, che si iscrivono nel Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane, hanno l'obbligo di indicare nella domanda di iscrizione l'indirizzo di PEC, pena la sospensione ed eventuale rifiuto della pratica.

Il suddetto adempimento è esente da diritti di segreteria e da imposta di bollo se effettuato separatamente da qualsiasi altra richiesta di iscrizione/modifica. Nel caso in cui, invece, la comunicazione della PEC avvenga contestualmente all'iscrizione dell'impresa ovvero in occasione della presentazione di una denuncia di variazione della stessa, la pratica sconterà i diritti di segreteria e imposta di bollo dovuti per l'adempimento principale.

Si ricorda, infine, che la casella PEC dell'impresa deve essere comunicata solo dopo la sua attivazione.